

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - SENTENZA 11 MAGGIO - 30 LUGLIO 2001 N. 10389 .

IL PEDIATRA E' OBBLIGATO ALLA VISITA DOMICILIARE SE NECESSARIA A PLACARE L'ANSIA DEI GENITORI .

(PRESIDENTE GROSSI ; RELATORE SEGRETO ; PM - PARZIALMENTE DIFFORME - MELE ; RICORRENTE CONTI ; INTIMATO ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA E ALTRI)

ZZZZ

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 24/9/1998 perveniva all'Ordine dei medici di Pistoia un esposto di (...) , relativamente al rifiuto di effettuare una visita domiciliare da parte del pediatra dr. Conti Sandro Saverio , pediatra di libera scelta del proprio figlio affetto da febbre .

La commissione medici chirurghi di Pistoia avviava un procedimento disciplinare nei confronti del Conti , con l'addebito di aver adempiuto ad una richiesta di visita domiciliare di un bambino di tredici mesi , solo tramite consigli telefonici .

Il Conti difendeva la correttezza del proprio comportamento , in considerazione dell'inutilita' del suo intervento domiciliare , stante la scarsa rilevanza della sintomatologia clinica riferita , pur rendendosi disponibile per ulteriori consultazioni , in caso di aggravamento .

La Commissione disciplinare , con decisione del 14/1/99 , riteneva il Conti responsabile e irrogava la sanzione dell'avvertimento per aver dimostrato un'insufficiente capacita' di percepire il bisogno di rassicurazione dei genitori del piccolo paziente , interrompendo il rapporto fiduciario medico-paziente , con pregiudizio dell'intera categoria professionale .

Proponeva ricorso il Conti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie .

La Commissione, con decisione depositata il 23/5/2000 , rigettava il ricorso .

Riteneva la Commissione , che a norma dell'art. 3 del codice deontologico , tra i doveri del medico vi e' anche quello del sollievo della sofferenza , sia sotto il profilo fisico che psichico e che sussisteva nella fattispecie la piena corrispondenza tra la contestazione degli addebiti riferita al

rifiuto della visita domiciliare e la ritenuta insufficiente capacita' da parte dell'incolpato di percepire il bisogno di rassicurazione dei genitori del piccolo paziente .

Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Conti , che ha anche depositato memoria e note di udienza .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. , in relazione agli artt. 45 , 46 e 47 d.p.r. 5/4/1950 n. 221 : nullita' della decisione per irregolare composizione dell'organo giudicante .

Lamenta il ricorrente la nullita' della decisione di primo grado per essere stata la stessa pronunciata da organo incompetente , in quanto , nonostante che l'art. 45 del d.p.r. n. 221/1950 disponga che l'esercizio dell'azione disciplinare compete al Consiglio dell'ordine e che l'art. 47 disponga che la decisione sia sottoscritta da tutti i membri del Consiglio , che vi hanno preso parte , nella fattispecie la decisione e' stata emessa dalla Commissione di disciplina , della quale non vi e' traccia nel predetto d.p.r. , composta solo da sei membri (mentre nella memoria si assume composta da solo cinque membri) del Consiglio dell'Ordine , costituito invece da nove membri .

Assume inoltre il ricorrente che nella fattispecie la decisione doveva essere adottata da tutti i membri del Consiglio dell'ordine , essendo lo stesso un collegio perfetto .

2. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile . Il potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici non si esercita attraverso un'attivita' giurisdizionale . La funzione disciplinare ha natura amministrativa , in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato , da un organo che di questo costituisce diretta emanazione , e nell'interno del gruppo , in relazione alla violazione di interessi propri di questo . L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo , a garanzia dei singoli , ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento .

Pertanto , non vi e' doppio grado di giurisdizione disciplinare , ma un procedimento amministrativo , chiuso con un provvedimento , ed un processo in sede di impugnativa di questo , definito con sentenza . Ne consegue che la violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa non comportano una nullita' processuale , che puo' essere fatta valere in ogni stato e grado ed e' rilevabile anche d'ufficio , bensì una illegittimita' amministrativa che , secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi , puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata e' stata dettata e deve essere fatta valere con l'impugnazione davanti alla

commissione centrale (cfr. Cass. 27 agosto 1999 , n. 8995) .

Ne consegue che nella fattispecie , non essendo stata proposta detta questione di nullita' nel ricorso alla Commissione centrale , non puo' essere proposta per la prima volta in questa sede .

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. , in relazione all'art. 56 del d.p.r. n. 221/1950 . Assume il ricorrente che l'Ordine dei medici si e' costituito davanti alla Commissione centrale , presentando controdeduzioni , senza preventiva regolare delibera autorizzativa .

4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato . Infatti in rappresentanza dei Consigli degli Ordini nel procedimento davanti alla Commissione centrale possono intervenire i rispettivi presidenti . Perche' questi possano legittimamente stare in giudizio , e quindi esplicitare la relativa attivita' processuale , devono essere autorizzati dai rispettivi consigli .

La necessita' dell'autorizzazione, pur in mancanza di una specifica norma che impone l'obbligo , deriva da un principio generale che contraddistingue gli enti pubblici e che , attenendo alla legittimazione attiva o passiva AD PROCESSUM , postula nell'organo investito della rappresentanza legale l'autorizzazione a stare in giudizio da parte dell'organo della volonta' .

4.2 Tuttavia , come ha esattamente rilevato la dottrina , nella fattispecie quando manca l'autorizzazione , possono essere prese in considerazione , nel loro contenuto sostanziale , le deduzioni prodotte dall'Ordine , ritenendosi che le stesse siano state formulate non in veste e per attivita' di parte costituita , bensì soltanto in relazione alla facolta' di presentare deduzioni , consentita dall'art. 56 del d.p.r. n. 221/1950 , sia al ricorrente sia a coloro ai quali il ricorso sia stato notificato , indipendentemente dalla necessita' di una formale costituzione .

Nella fattispecie la decisione impugnata da' atto solo della presentazione di controdeduzioni da parte del Consiglio dell'Ordine e non di una formale costituzione dello stesso .

4.3 In ogni caso il suddetto motivo di censura , ove anche fosse fondato , non si tradurrebbe di per se' in una nullita' della decisione , ma esclusivamente in una nullita' di costituzione del resistente Consiglio dell'ordine .

Poiche' il rigetto del ricorso da parte della Commissione centrale non e' fondato sull'accoglimento di eccezioni che potevano essere proposte solo dalla parte resistente , regolarmente costituita , il motivo di ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse , poiche' l'eventuale accoglimento dello stesso , in ogni caso , non darebbe luogo ad una cassazione della decisione impugnata .

5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la

violazione degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. , in relazione all'art. 39 e 47 d.p.r. n. 221/1950 , nonche' il difetto ed insufficienza della motivazione .

Il ricorrente lamenta la sostanziale carenza di formale contestazione dell'addebito .

Secondo il ricorrente non e' possibile cogliere neppure indirettamente quale sia la regola deontologica violata .

6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato .

Quanto alla mancanza di contestazione dettagliata , e' vero che l'art. 39 del d.p.r. prevede la notifica all'interessato della menzione circostanziata degli addebiti .

Senonche' vale anche in sede di procedimento disciplinare contro i medici , quanto gia' affermato dalle S.U. di questa Corte in tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense (S.U. 10 febbraio 1998 , n. 1342 ; S.U. 19 novembre 1999 , n. 793) , secondo cui la contestazione degli addebiti non esige una minuta , completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito , essendo , invece , sufficiente che l'incolpato , con la lettura dell'imputazione , sia posto in grado di apporontare la propria difesa in modo efficace , senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli .

6.2 Inoltre per aversi mutamento del fatto con riferimento al principio di correlazione tra addebito contestato e sentenza , occorre una trasformazione radicale , nei suoi elementi essenziali (naturalisticamente intesi , come comprensivi delle caratteristiche spaziali e temporali), del fatto concreto , si' da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'addebito da cui scaturisca una reale violazione del contraddittorio e dei diritti della difesa . Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza , perche' vertendosi in materia di garanzie e di difesa , la violazione e' del tutto insussistente quando l'incolpato , attraverso l'ITER del processo , abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolarsi (S.U. 26 aprile 2000 , n. 289) .

6.3 Nella fattispecie la decisione impugnata correttamente ha escluso che l'incolpato non sia stato messo in grado di difendersi , in quanto l'addebito della violazione consisteva nel rifiuto di visita domiciliare ed in merito a detto rifiuto l'incolpato ha avuto la possibilita' di difendersi , fin dall'inizio del procedimento disciplinare .

7. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. , in relazione all'art.

47 d.p.r. n. 221/1950 , nonche' dell'art. 33 d.p.r. 21/10/1996 , n. 613 , nonche' il difetto e/o insufficienza di motivazione .

Assume il ricorrente che la decisione impugnata non ha tenuto in nessun conto il disposto dell'art. 33 del d.p.r. n. 613/1996 (attinente alla convenzione regolante i rapporti per la medicina pediatrica di base) , il quale dispone che la visita domiciliare deve essere espletata "qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra" ; che nella fattispecie detta visita domiciliare sotto il profilo tecnico non andava effettuata , e che cio' non viene messo in discussione dalla decisione impugnata : che la norma deontologica , costituita dall'art. 3 del cod. deontologico , non e' stata correttamente interpretata dalla decisione impugnata , che incorre in ulteriore illogicita' , nel ritenere che il bisogno di rassicurazione investisse i genitori del piccolo paziente che aveva solo qualche linea di febbre (gradi 38,5) .

Ritiene il ricorrente che il bisogno di rassicurazione , che compete al medico , riguarda il paziente e non i congiunti dello stesso e che nella fattispecie il paziente era il minore e non i suoi genitori .

8.1 Il motivo e' infondato e va rigettato .

Va osservato che non e' pertinente la censura di violazione dell'art. 33 del d.p.r. 21/10/1996 , n. 613 , attenendo lo stesso all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta , ai sensi dell'art. 4 e c.9 della L. n. 412/1991 .

Nella fattispecie , infatti , non e' contestata all'incolpato la violazione della predetta norma , che regola i rapporti tra il pediatra di base ed il SSN , ma di aver tenuto una condotta in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 del codice deontologico , che , regolando il comportamento di tutti coloro che sono iscritti all'albo di categoria , prescinde da specifici accordi di diversa natura , che , come tali , non possono influenzare il comportamento cui sono tenuti tutti i sanitari per effetto del predetto codice deontologico .

La decisione impugnata ha ritenuto che l'art. 3 del codice deontologico impone ad ogni medico , oltre all'intervento terapeutico appropriato , anche il sollievo della sofferenza del paziente e che questo precetto sia stato violato dalla condotta del ricorrente .

8.2 Per quanto attiene alla censura di errata interpretazione dell'art. 3 del codice deontologico dei medici ed al lamentato vizio di motivazione , va , innanzitutto , osservato che la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie puo' essere impugnata con ricorso per cassazione , per motivi attinenti alla giurisdizione , a norma

dell'art. 19 d.lg.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233 , e per violazione di legge , a norma dell'art. 111 , Cost .

Il vizio di violazione di legge , mentre comprende , oltre alla violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 c.p.c.) , anche la violazione di quelle sul procedimento davanti alla Commissione centrale (art. 360 n. 4 c.p.c.) , non si estende al difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed in particolare non consente il sindacato sulla motivazione che , per essere esercitato , richiede il raffronto tra dati acquisiti al processo e contenuto della decisione . Esso consente solo il sindacato che consiste nel porre a raffronto gli elementi di fatto risultanti dalla decisione impugnata e la valutazione che il giudice dichiara di averne fatto ed inoltre la connessione logica tra le diverse affermazioni in cui si articola la motivazione : se la motivazione mancasse di tali requisiti , il provvedimento giurisdizionale mancherebbe affatto di motivazione , in violazione dell'art. 111 , Cost. (Cass. 14 gennaio 2000 , n. 362) .

In tali giudizi , l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimita' , se congruamente motivate , in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria , non gia' ad attivita' normativa (cfr. Cass. civ. , sez. un. 23 dicembre 1996 , n. 11488 , per quanto in tema di responsabilita' disciplinare degli architetti ed ingegneri) .

8.3 Nella fattispecie la decisione impugnata non presenta il vizio di mancanza o di apparenza della motivazione , nei termini sopra detti .

Infatti , avendo la stessa interpretato l'art. 3 del codice deontologico , come norma che impone al medico , oltre al dovere di un intervento terapeutico appropriato , anche quello del sollievo della sofferenza , tenendo presente che la salute deve essere intesa come benessere fisico e psichico , ha ritenuto che nella fattispecie il pediatra ha violato tale dovere , non percependo il bisogno di rassicurazione dei genitori del piccolo paziente , che dalla visita domiciliare sarebbe stato soddisfatto .

Le censure del ricorrente , che assumono che il dovere di rassicurazione attiene alla persona del paziente e non ai genitori dello stesso , non sono accoglibili nei ristretti limiti del vizio di motivazione lamentato con ricorso per Cassazione proposto a norma dell'art. 111 , Cost. in quanto , avendo il paziente in questione solo tredici mesi di eta' non e' ne' apparente ne' illogica la motivazione dell'impugnata sentenza che ritiene che

nella fattispecie il dovere di rassicurazione del medico debba svolgersi nei confronti del genitore del piccolissimo paziente .

Il ricorso va pertanto rigettato .

Nulla per le spese , non essendosi costituiti gli intimati .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso .



Tutti i Diritti Riservati